Conto corrente con la posta — **Anno 82° — Numero 135**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 10 giugno 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 135 DEL 10 GIUGNO 1941-XIX:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 26: **Ministero delle finanze - Direzione generale del debito pubblico:** Obbligazioni delle Venezie di 1ª e 2ª serie sorteggiate nella 18ª estrazione dei giorni 12, 13, 14, 15, 16 e 17 maggio 1941-XIX.

(2297)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 23 maggio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 14 dicembre 1940-XIX, registro 11 Africa Italiana, foglio 81.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA DI BRONZO

Barachi Goitom, muntaz. — Ferito più volte e gravemente non abbandonava il suo posto e continuava ad incitare i suoi uomini al combattimento, fecendosi trasportare al posto di medicazione soltanto al termine dell'azione.

Berhé Gobrù, muntaz. — Benchè due volte ferito, non desisteva dal combattere se non quando vedeva i nemici in fuga.

CROCE DI GUERRA

Franzini Nicola di Erasmo e di Pomata Carolina, nato a Carloforte (Cagliari il 16 marzo 1908, sergente maggiore. — Addetto al comando di una colonna operante, durante un cruento combattimento contro ingenti forze nemiche assolveva con avvedutezza e coraggio varie missioni, portandosi più volte ove più ferveva la lotta. Assegnato poi ad una batteria, disimpegnava ancora l'incarico affidatogli con ardimento e valore, dando esempio di dedizione assoluta al dovere e sprezzo del pericolo.

Abbai Chidanè, sciumbasci. — Comandante di centuria, conduceva all'attacco i propri uomini contro rilevanti forze nemiche concorrendo, con il suo valoroso contegno al brillante esito dell'azione.

Abebè Taveggè, muntaz. — In aspro combattimento contro forze nemiche superiori, contribuiva con la sua valorosa ed intelligente condotta al felice esito dell'azione.

Abdissà Dibahà, uakil. — Comandante di squadra, in un combattimento contro forze nemiche, conduceva arditamente i propri uomini al contrattacco, riuscendo ad infliggere perdite al nemico. Con la sua valorosa condotta cooperava efficacemente al felice esito dell'azione. Già distintosi in precedenti scontri.

Alebaciò Abatè, uakil. — Durante aspro combattimento contro forze superiori, accortosi che nuclei avversari tentavano un aggiramento sul fianco della banda, si slanciava arditamente su di essi e, con lancio di bombe a mano, riusciva ad ucciderne alcuni ed a volgere in fuga i superstiti.

Araià Goffar, buluc basci. — Comandante di mezza centuria, la guidava con slancio e perizia contro forze superiori, sempre comportandosi valorosamente.

Burronà Uoltegg, uakil. — Comandante di squadra fucilieri conduceva i suoi gregari in ripetuti assalti contro forze superiori confermando le sue virtù di valoroso combattente. Con la sua intelligente ed ardita azione contribuiva validamente al felice esito del combattimento.

Burru Bulè, uakil. — Comandante di squadra fucilieri conduceva i suoi gregari in ripetuti assalti contro forze superiori confermando le sue virtù di valoroso combattente. Con la sua intelligente ed ardita azione contribuiva validamente al felice esito del combattimento.

Cahasà Chidanè, buluc basci (36635). — Comandante di una pattuglia fiancheggiante, riusciva a sventare un'insidia del nemico tendente a sorprendere la colonna in marcia.

Chebbedè Uoldemariam, muntaz. — In un combattimento contro rilevanti forze nemiche, conduceva i compagni con ardimento incitandoli con l'esempio ad incalzare i nemici ormai in fuga. Già distintosi in precedenti fatti di arme.

Chidanè Gheresellassè, muntaz. — Partecipava a più fatti d'arme guidando con slancio i propri uomini e distinguendosi per coraggio e sprezzo del pericolo. Col suo valoroso contegno costringeva un nucleo di nemici a ripiegare da una forte posizione.

Dellelè Iemanebrahan, uakil. — Comandante di squadra, conduceva i propri uomini contro rilevanti forze nemiche con ardimento e sprezzo del pericolo.

Gabreichannes Hailù, sciumbasci. — Conduceva la propria centuria in ripetuti attacchi contro forze nemiche superiori, contribuendo col suo valoroso contegno all'esito brillante del combattimento. Già distintosi in precedenti fatti d'arme.

Ghebremedin Teferi, buluc basci. — In cruento combattimento conduceva il suo reparto contro forze nemiche superiori, contribuendo con il suo valoroso contegno al felice esito dell'azione.

Guangul Meughentà, uakil. — Comandante di squadra fucilieri conduceva i suoi gregari in ripetuti assalti contro forze superiori confermando le sue virtù di valoroso combattente. Con la sua intelligente ed ardita azione contribuiva validamente al felice esito del combattimento.

Hagos Barachi, muntaz (6360). — Durante un combattimento trascinava i propri uomini al contrattacco per disimpegnare altri buluc minacciati, contribuendo col suo valoroso contegno alla riuscita dell'azione.

Hailù Casà, uakil. — Comandante di squadra, in un combattimento contro forze nemiche, conduceva arditamente i propri uomini al contrattacco, riuscendo ad infliggere perdite al nemico. Con la sua valorosa condotta cooperava efficacemente al felice esito dell'azione. Già distintosi in precedenti scontri.

Hailù Mahasciò, buluc basci (24655). — Nel corso di un ciclo di operazioni dimostrava doti di coraggio e aggressività. Comandante di una pattuglia notturna, col suo valoroso contegno contribuiva all'occupazione di una importante posizione nemica.

Hamed Ibrahim, buluc basci (15371). — Comandante di pattuglia, circondato da forti nuclei nemici si difendeva per circa due ore con eroismo. Giunti i rinforzi contrattaccava con decisione, contribuendo validamente a volgere in fuga il nemico.

Iacop Idringhield, muntaz (58579). — Porta ordini di un comando di brigata, affrontava da solo un gruppo di nemici, mettendone uno fuori combattimento e fugando gli altri. Esempio di ardimento e sprezzo del pericolo.

Iemanebrahan Uoldè, uakil. — Comandante di squadra fucilieri conduceva i suoi gregari in ripetuti assalti contro forze superiori confermando le sue virtù di valoroso combattente. Con la sua intelligente ed ardita azione contribuiva validamente al felice esito del combattimento.

Incossà Agà, uakil. — Comandante di squadra, in un combattimento contro forze nemiche conduceva arditamente i propri uomini al contrattacco, riuscendo ed infliggere perdite al nemico. Con la sua valorosa condotta cooperava efficacemente al felice esito dell'azione. Già distintosi in precedenti scontri.

Mangasciò Medani, muntaz. — Durante un combattimento, visto che alcuni nemici stavano per catturare un fucile mitragliatore, li attaccava decisamente ponendoli in fuga con sensibili perdite. Esempio di ardire e sprezzo del pericolo.

Manna Tesemmà, sciumbasci. — Comandante di pattuglia collegamento, visto un reparto impegnato si slanciava col suo buluc attraverso fitto bosco per partecipare all'azione. Sorpreso e circondato da forte nucleo di nemici, reagiva animosamente fugando l'avversario.

Mohamed Imer, muntaz. — Con pochi uomini affrontava forti nuclei di nemici che tentavano l'accerchiamento del reparto, sventando l'azione avversaria e contribuendo al felice esito della lotta.

Nagari Dincà, uakil. — Comandante di squadra, in un combattimento contro forze nemiche conduceva arditamente i propri uomini al contrattacco. riuscendo ad infliggere perdite al nemico. Con la sua valorosa condotta cooperava efficacemente al felice esito dell'azione. Già distintosi in precedenti scontri.

Negari Jebù, uakil. — Durante apro combattimento contro forze superiori, accortosi che nuclei avversari tentavano un aggiramento sul fianco della banda, si slanciava arditamente su di essi e, con lancio di bombe a mano, riusciva ad ucciderne alcuni ed a volgere in fuga i superstiti.

Negussè Tellà, buluc basci (28367). — Accortosi che una pattuglia stava per essere travolta dal nemico numeroso ed in posizione dominante, con pochi uomini a disposizione, d'iniziativa e con manovra celere e precisa, riusciva ad aggirare la posizione avversaria ed a fugare il nemico con perdite.

Saleh Ismail, muntaz (58441). — Durante un combattimento, individuato un forte nucleo di nemici, lo attaccava d'iniziativa alla testa di pochi ascari riuscendo a porlo in fuga con perdite.

Sciogagnanà Gabresillassè, uakil. — Comandante di squadra, conduceva i propri uomini contro rilevanti forze nemiche con ardimento e sprezzo del pericolo.

Taddesè Ghentà, uakil. — Comandante di squadra fucilieri conduceva i suoi gregari in ripetuti assalti contro forze superiori confermando le sue virtù di valoroso combattente. Con la sua intelligente ed ardita azione contribuiva validamente al felice esito del combattimento.

Tafarrà Zellechè, uakil. — Comandante di squadra, in un combattimento contro forze nemiche, conduceva arditamente i propri uomini al contrattacco, riuscendo ad infliggere perdite al nemico. Con la sua valorosa condotta cooperava efficacemente al felice esito dell'azione. Già distintosi in precedenti scontri.

Tegbarù Hailù, sciumbasci. — Comandante di centuria, conduceva all'attacco i propri uomini contro rilevanti forze nemiche, concorrendo, con il suo valoroso contegno, al brillante esito dell'azione.

Temarù Belai, uakil. — Comandante di squadra, conduceva i propri uomini contri rilevanti forze nemiche con ardimento e sprezzo del pericolo.

Tesemmà Alì, uakil. — Comandante di squadra fucilieri conduceva i suoi gregari in ripetuti assalti contro forze superiori confermando le sue virtù di valoroso combattente. Con la sua intelligente ed ardita azione contribuiva validamente al felice esito del combattimento.

Tesemmà Rundassà, uakil. — Comandante di squadra, in un combattimento contro forze nemiche conduceva arditamente i propri uomini al contrattacco, riuscendo ad infliggere perdite al nemico. Con la sua valorosa condotta cooperava efficacemente al felice esito dell'azione. Già distintosi in precedenti scontri.

Tuliman Dicilè, uakil. — Durante aspro combattimento contro forze superiori, accortosi che nuclei avversari tentavano un aggiramento sul fianco della banda, si slanciava arditamente su di essi e, con lancio di bombe a mano, riusciva ad ucciderne alcuni ed a volgere in fuga i superstiti.

Tuoldemedin Tellà, buluc basci. — Comandante di mezza centuria, la guidava con slancio e perizia contro forze superiori, sempre comportandosi valorosamente.

Uondemagagnò Tesemmà, uakil. — Comandante di squadra, conduceva i propri uomini contro rilevanti forze nemiche con ardimento e sprezzo del pericolo.

Zaudiè Aielè, uakil. — Durante aspro combattimento contro forze superiori, accortosi che nuclei avversari tentavano un aggiramento sul fianco della banda, si slanciava arditamente su di essi e, con lancio di bombe a mano riusciva ad ucciderne alcuni ed a volgere in fuga i superstiti.

(863)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 13 gennaio 1941-XIX n. 463.
Ordinamento dei servizi del Ministero delle corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 24 settembre 1936-XIV, n. 1837, concernente la ripartizione dei servizi del Ministero delle corporazioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1940-XVIII, n. 245, concernente la costituzione della Direzione generale delle miniere e della metallurgia ed il riordinamento degli organici del Corpo Reale delle miniere;

Vista la legge 1° settembre 1940-XVIII, n. 1367, riguardante la istituzione della Direzione generale dei consumi presso il Ministero delle corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, concernente la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero delle corporazioni è costituito come segue:

Direzione generale degli affari generali, del personale e delle assicurazioni private;
Direzione generale delle associazioni professionali;
Direzione generale del lavoro e della previdenza sociale;
Direzione generale dell'industria;
Direzione generale delle miniere e della metallurgia;
Direzione generale del commercio;
Direzione generale dei consumi industriali;
Segretariato generale delle corporazioni;
Ufficio legislativo;
Ispettorato corporativo;
Ufficio studi e ricerche.

Art. 2.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato proponente sarà stabilita la ripartizione degli affari e servizi fra le Direzioni generali e gli Uffici di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Resta ferma, per quanto concerne la Direzione generale dei consumi industriali, la disposizione dell'art. 3 della legge 1° settembre 1940-XVIII, n. 1367.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1941-XIX
Atti del Governo, registro 434, *foglio* 39. — MANCINI

REGIO DECRETO 5 maggio 1941-XIX, n. 464.
Determinazione della misura del contributo dovuto all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Sezione speciale zolfare siciliane.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, il R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, e il regolamento approvato con R. decreto 25 gennaio 1937, n. 200, concernenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;

Veduto il R. decreto 27 marzo 1933, n. 299, recante norme per la riscossione del contributo di assicurazione dovuto al Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo ai sensi delle leggi 11 luglio 1904, n. 396, e 14 luglio 1907, n. 527, e del R. decreto-legge 6 maggio 1915, n. 590, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Veduto l'art. 3 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, convertito nella legge 29 giugno 1933, n. 860, concernente l'unificazione degli Istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro;

Veduto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1933, con il quale le funzioni disimpegnate dagli organi del Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia sono passate all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Veduto il verbale del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro tenutasi l'8 gennaio 1941-XIX, con il quale furono approvate le previsioni per l'anno 1941 e fissata in L. 15 la misura del contributo indiretto per detto anno;

Veduto l'art. 28 dello statuto del Sindacato approvato con R. decreto 27 marzo 1930, n. 560;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La misura del contributo dovuto per l'esercizio 1941 all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Sezione speciale zolfare siciliane, è fissata in L. 15 per tonnellata di zolfo esportato o consumato nella Sicilia ai termini delle leggi 11 luglio 1904, n. 396, e 14 luglio 1907, n. 527, nonchè del R. decreto-legge 6 maggio 1915, n. 590.

Art. 2.

Gli Uffici di dogana della Sicilia provvederanno alla riscossione del detto contributo con le modalità stabilite dal R. decreto 27 marzo 1933, n. 299.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1941-XIX
Atti del Governo, registro 434, *foglio* 36. — MANCINI

REGIO DECRETO 18 aprile 1941-XIX, n. 465.

Dichiarazione formale dei fini di due Confraternite in Regalbuto (Enna).

N. 465. R. decreto 18 aprile 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini di due Confraternite in Regalbuto (Enna).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1941-XIX

REGIO DECRETO 18 aprile 1941-XIX, n. 466.

Dichiarazione formale dei fini di n. 4 Confraternite in provincia di Enna.

N. 466. R. decreto 18 aprile 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini di n. 4 Confraternite in provincia di Enna.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1941-XIX

REGIO DECRETO 18 aprile 1941-XIX, n. 467.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa di Cristo Re, in Ventimiglia (Imperia) ed autorizzazione alla detta Chiesa ad accettare alcune donazioni.

N. 467. R. decreto 18 aprile 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Ventimiglia in data 19 giugno 1936, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa di Cristo Re, in Ventimiglia (Imperia). L'anzidetta Chiesa parrocchiale di Cristo Re viene autorizzata ad accettare le donazioni disposte a suo favore da Semeria Pier Giovanni fu Pier Giovanni e dalla Chiesa parrocchiale di S. Agostino, in Ventimiglia, donazioni consistenti nel terreno sul quale fu costruita la Chiesa stessa, nell'edificio sacro e in un piccolo piazzale antistante, il tutto descritto e valutato L. 315.000. Il Beneficio parrocchiale di Cristo Re, in Ventimiglia, viene autorizzato ad accettare le donazioni disposte a suo favore da Moldotti Libero fu Giuseppe e dalla Chiesa parrocchiale di S. Agostino in Ventimiglia, donazioni consistenti in un fabbricato in Ventimiglia, località Nervia, adibito a casa canonica, descritto e valutato L. 52.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1941-XIX

REGIO DECRETO 1° maggio 1941-XIX, n. 468.

Autorizzazione alla Regia Accademia di Santa Cecilia di Roma ad accettare una donazione.

N. 468. R. decreto 1° maggio 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia Accademia di Santa Cecilia di Roma è autorizzata ad accettare la donazione della somma di lire 100.000 (centomila) nominali, in Consolidato 5 % disposta in suo favore dal conte Paolo Blumenstihl per l'istituzione presso la Regia Accademia predetta della Fondazione « Blumenstihl » avente lo scopo di elargire con la rendita della somma predetta sussidi a favore di musicisti meritevoli ed a loro parenti fino al terzo grado, con preferenza a coloro che appartengono od abbiano appartenuto all'Accademia stessa, oppure abbiano avuto con essa rapporti di una certa importanza.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1941-XIX

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 2 maggio 1941-XIX.

Riconoscimento della notevole importanza industriale per il comune di Acqui.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la proposta del prefetto di Alessandria che il comune di Acqui, la cui popolazione è inferiore ai 25.000 abitanti, sia riconosciuto di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092, recante provvedimenti contro l'urbanesimo;

Ritenuto che l'istruttoria disposta ha addimostrato la fondatezza di tale proposta, confermando sia la notevole attrezzatura industriale del Comune suddetto, sia l'entità del flusso emigratorio che vi si verifica e che non vi può trovare adeguato collocamento;

Su conforme avviso espresso dal Ministero delle corporazioni (Direzione generale dell'industria);

Veduto l'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092;

Decreta:

Il comune di Acqui, in provincia di Alessandria, è riconosciuto di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092.

Il prefetto ed il podestà interessati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, addì 2 maggio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2255)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1941-XIX.
Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della Società anonima Importazione Oli, con sede a Genova, e sottoposizione a liquidazione della Società medesima.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1940-XVIII, con il quale la Società anonima Importazione Oli, con sede a Genova, fu sottoposta a sequestro;
Vista la relazione del sequestratario Ecc. ing. Giuseppe Cobolli Gigli;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

È revocato il decreto interministeriale 8 agosto 1940-XVIII, con il quale fu sottoposta a sequestro la Società anonima Importazione Oli, con sede a Genova.
La Società stessa è posta in liquidazione ed è nominato liquidatore l'Ecc. ing. Giuseppe Cobolli Gigli.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

p. *Il Ministro per le finanze*
LISSIA

(2241)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1941-XIX.
Sostituzione del presidente della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Torino.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il proprio decreto 1° febbraio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 17 stesso mese ed anno, registro 3, foglio 356, con il quale sono stati confermati in carica per il 1941 i componenti delle Commissioni di vigilanza sulle radiodiffusioni nelle sedi di stazioni radiofoniche dell'E.I.A.R. e sostituito il componente artista della Commissione di Torino;
Vista la lettera n. 92585/R. 39 del 5 aprile 1941-XIX dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici con la quale si comunica che l'ispettore telefonico Ferrari dott. ing. Carlo è stato trasferito dalla sede di Torino in quella di Roma e si propone che il medesimo venga sostituito dal vice ispettore di 2ª classe Rimassa cav. uff. Tito, preposto alla Direzione dei servizi telefonici di Torino;
Considerata la necessità di procedere alla sostituzione proposta;

Decreta:

Con effetto dal 1° aprile 1941-XIX il vice ispettore di 2ª classe Rimassa cav. uff. Tito, direttore dei Servizi telefonici di Torino, viene nominato presidente della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni di quella città, in sostituzione dell'ispettore telefonico Ferrari ing. comm. Carlo trasferito ad altra sede.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 aprile 1941-XIX

Il Ministro: HOST VENTURI

(2257)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1941-XIX.
Contingente di alcole etilico di 1ª categoria da liberare dal vincolo della destinazione a carburante nel trimestre maggio-luglio 1941-XIX.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE CORPORAZIONI
E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'articolo unico della legge 17 giugno 1937-XV, n. 1003, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 15 gennaio 1937-XV, n. 22, contenente nuove norme regolatrici della produzione e dello smercio dell'alcole di 1ª categoria;
Ritenuta la necessità di determinare il contingentamento di alcole etilico di 1ª categoria da svincolare nel trimestre maggio-luglio 1941-XIX dalla destinazione a carburante;

Decreta:

Art. 1.

Entro il 31 luglio 1941-XIX potrà essere liberato dal vincolo della destinazione a carburante un quantitativo di alcole etilico di 1ª categoria non superiore a 110.000 ettanidri.

Art. 2.

L'estrazione dalle fabbriche di detto quantitativo sarà effettuata in contingenti e con le norme che l'Amministrazione finanziaria impartirà agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Roma, addì 21 maggio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
TASSINARI

(2279)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1941-XIX.
Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Rieti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939-XVII, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto-tipo dei Consorzi provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, pubblicato nel Foglio annunzi legali n. 68 del 9 marzo 1939-XVII della provincia di Rieti col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale;

Vista la deliberazione 30 marzo c. a. dell'assemblea generale straordinaria dei partecipanti dell'Ente anzidetto, con la quale è stata apportata modifica all'art. 4 dello statuto;

Decreta:

E' approvata la modifica all'art. 4 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Rieti nel testo seguente:

Art. 4, comma 1°): « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Rieti è fissata in L. 100 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2225)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1941-XIX.
Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Lecce.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVII, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939-XVII, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto tipo dei Consorzi provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, pubblicato nel Foglio annunzi legali n. 76 del 21 marzo 1939 della provincia di Lecce, col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale;

Vista la deliberazione 29 marzo c. a. dell'assemblea generale straordinaria dei partecipanti dell'ente anzidetto, col quale sono state apportate modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 4 e 32 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Lecce, nel testo seguente:

Art. 4, comma 1°: « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Lecce è fissata in L. 100 ».

Art. 32, comma 5°: « Gli ex soci che hanno già ottenuto il rimborso delle azioni, possono, nei tre mesi dall'avviso relativo, che riceveranno con lettera raccomandata dal Consorzio, chiedere la riammissione come partecipanti, a condizione che, oltre alla restituzione della somma loro rimborsata eseguano i versamenti che fossero necessari per il completamento di almeno una quota di partecipazione di L. 100 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 giugno 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2256)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1941-XIX.
Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Milano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939-XVII, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 20 novembre 1939-XVIII, pubblicato nel Foglio annunzi legali n. 48 del 15 dicembre 1939-XVIII della provincia di Milano, col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale;

Visto il decreto Ministeriale 2 aprile 1941-XIX, col quale sono stati conferiti i poteri dell'assemblea generale dei partecipanti al commissario del Consorzio, per l'approvazione del bilancio per l'esercizio 1940 e di quant'altro è di competenza dell'assemblea, relativamente a detto esercizio;

Vista la delibera del commissario, in data 1° maggio, con la quale è stata apportata la modifica all'art. 4 dello statuto;

Decreta:

E' approvata la modifica all'art. 4 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Milano nel testo seguente:

Art. 4, comma 1°): « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Milano è fissata in L. 100 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 giugno 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2263)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1941-XIX.
Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Pistoia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939-XVII, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto tipo dei Consorzi provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, pubblicato nel Foglio annunzi legali n. 65 del 24 febbraio 1939-XVII della provincia di Pistoia, col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale di Pistoia;

Vista la deliberazione 29 marzo 1941-XIX dell'assemblea straordinaria dei partecipanti, con la quale sono state approvate le modifiche degli articoli 4 e 32 dello statuto;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Pistoia, nel testo seguente:

Art. 4, comma 1°): « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Pistoia è fissata in L. 100 ».

Art. 32, comma 5°): « Gli ex soci, che hanno già ottenuto il rimborso delle azioni, possono, nei tre mesi dall'avviso relativo, che riceveranno con lettera raccomandata dal Consorzio, chiedere la riammissione come partecipanti, a condizione che, oltre alla restituzione della somma loro rimborsata, eseguano i versamenti che fossero necessari per il completamento di almeno una quota di partecipazione di L. 100 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 giugno 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2264)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, il Ministro per le finanze ha trasmesso in data 5 giugno 1941-XIX, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 aprile 1941, n. 243, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41.

(2284)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzo del filo di ferro cotto nero

A parziale modifica della circolare P. 827 del 24 giugno 1940, il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 66 del 17 maggio 1941, ha stabilito che la maggiorazione consentita per la vendita da magazzino del fino di ferro cotto nero venga ridotta a lire 30 al quintale per il filo di ferro consegnato mediante la presentazione di appositi buoni rilasciati dai Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura e vidimati dai Consigli provinciali delle Corporazioni.

(2287)

Prezzo dei pneumatici

A parziale modifica della circolare P. 23 del 24 febbraio scorso, il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 72 del 2 giugno corrente, in considerazione che in molte Provincie la consegna dei pneumatici requisiti avviene presso i centri di raccolta anzichè presso il domicilio del detentore con conseguente minore spesa da parte dei raccoglitori, ha disposto che in questi casi i rivenditori dei pneumatici requisiti debbano versare ai Consigli provinciali delle Corporazioni una quota parte della maggiorazione già stabilita a loro favore.

Tale quota sarà determinata dai suddetti Consigli in misura non superiore al dieci per cento del prezzo dei pneumatici corrisposto al detentore.

(2288)

Prezzo degli zolfi raffinati

Facendo seguito al telegramma P. 59 del 13 maggio scorso, il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 73 del 2 corrente, ha precisato come appresso i prezzi di vendita degli zolfi raffinati.

PREZZI AL PRODUTTORE

I. — Prezzi di vendita per merce destinata nell'Italia continentale e in Sardegna:

ZOLFO DOPPIO RAFFINATO IN PANI

L. 73,30 al quintale per merce nuda, resa franca alle singole raffinerie produttrici e cioè:

Altavilla Irpina, per merce di produzione S.A.I.M.;
Ravenna, per la merce di produzione Raff. Almagià;
Catania, per la merce di produzione Poggi & Astengo;
Mercato Saraceno, per la merce di produzione B.P.D.;
Bellisio Solfare, o Cesena, per la merce di produzione Montecatini.

Uguale prezzo sarà praticato per la merce di produzione B.P.D. resa franca vagone stazione Cesena e per la merce di produzione delle raffinerie di Sicilia resa franca vagone o fob. Catania.

I prezzi suddetti si riferiscono a commissioni non inferiori ai quintali 100.

Per commissioni inferiori ai 100 quintali, i prezzi aumentano di L. 2 al quintale.

ZOLFO DOPPIO RAFFINATO IN CANNOLI

Per lo zolfo doppio raffinato in cannoli, valgono gli stessi prezzi dello zolfo doppio raffinato in pani aumentati di L. 2,70 al quintale.

ZOLFI RAFFINATI VENTILATI E FLORISTELLA

I prezzi degli zolfi raffinati ventilati e Floristella sono i seguenti, a seconda della rispettiva produzione.

Essi s'intendono per merce semplice (cioè non ramata) resa in sacchi di cotone da kg. 50 ciascuno, lordo per netto, franco ai rispettivi stabilimenti produttori, e per commissioni non inferiori ai 50 quintali.

Per commissioni inferiori ai 50 quintali i prezzi aumentano di L. 2 al quintale.

Produzione S.A.I.M. (Altavilla Irpina):
Marca rossa . . . . . . L. 96,80 al quintale
Marca bleu . . . . » 103,80 »
Floristella ventilato . . . . . » 87,50 »

Produzione « Raffinerie Almagià » (Ravenna):
Extrafino Almagià . . . . . L. 101,80 al quintale
Ventilato Almagià . . . . . » 104,80 »
Superventilato Almagià . . . . » 107,80 »

Produzione « Poggi & Astengo » (Savona e La Spezia):
Extrafino . . . . L. 108,80 al quintale

Produzione « B.P.D. » (Mercato Saraceno o Cesena):
Ventilato Tre Corone. . . . . L. 102,30 al quintale
Ventilato Imperiale . . . . . » 105,30 »

Per gli zolfi ritirati con mezzi del compratore in fabbrica a Mercato Saraceno e destinati a località che rendono necessario il transito per Cesena è ammesso un bonifico di L. 1,50 per quintale.

Produzione « Montecatini » (Bellisio Solfare e Cesena):
Ventilato Tre Stelle . . . . L. 103,80 al quintale
Ventilato Trezza . . . . . . » 106,80 »

Ventilato Smeraldo . . . . . L. 107,80 al quintale
Ventilato Extra Albani . . . . » 108,80 »
Ventilato Acido Albani . . . . » 110,80 »
Sublimato . . . . . . » 112,80 »

Produzione « Montecatini » (Nizza Monferrato):
Ventilato Carpano Candelo . . . L. 110,80 al quintale

Produzione « Raffinerie Siciliane » (Catania e Termini Imerese):
Floristella . . . . L. 87,55 al quintale
Doppio raff. Molito . . . . . » 91,05 »
Doppio raff. Ventilato 70/75°. . . . » 101,80 »
Doppio raff. 85/90° . . . . . » 105,80 »

Per merce fornita in sacchi cotone da kg. 25, aumento di L. 4 al quintale, per il Floristella Ventilato - S.A.I.M. - e per il Floristella delle Raffinerie Siciliane, e di L. 5 al quintale per tutti gli altri tipi sopra elencati.

Per gli *zolfi ramati* al 3 % e al 5 %, si applicano ai prezzi sopra indicati i seguenti soprapprezzi:

L. 8,25 al quintale per i ramati al 3 % di solfato di rame.
L. 6,75 al quintale per i ramati al 3 % di ossicloruro di rame.
L. 13,75 al quintale per i ramati al 5 % di solfato di rame.
L. 11,25 al quintale per i ramati al 5 % di ossicloruro di rame.

Non sono indicati i soprapprezzi per gli zolfi ramati con percentuale superiore al 5 % perchè, nella corrente campagna, non ne è consentita la produzione.

Restano immutate le condizioni di pagamento e i premi di consumo attualmente praticati

II. — Prezzi di vendita per merce destinata in Sicilia:

ZOLFO DOPPIO RAFFINATO IN PANI

L. 73,30 al quintale per merce nuda resa franco raffineria Catania, per commissioni non inferiori a quintali 100. Per commissioni inferiori ai 100 quintali, i prezzi aumentano di L. 2 al quintale.

ZOLFO DOPPIO RAFFINATO IN CANNOLI

Aumento di L. 2,70 al quintale rispetto al prezzo dello zolfo raffinato in pani.

ZOLFI RAFFINATI VENTILATI E FLORISTELLA

I prezzi sono riferiti alla merce semplice (non ramata) resa in sacchi di cotone da kg. 50 ciascuno, lordo per netto, franco vagone Catania e per commissioni non inferiori ai 50 quintali. Per commissioni inferiori ai 50 quintali, i prezzi aumentano di L. 2 al quintale.

Floristella . . . . L. 87,05 al quintale
Raffinato Molito . . . . . . » 90,55 »
Ventilato Extra. . . . . . . » 102,80 »
Ventilato Sublime . . . . . . » 106,80 »

Per gli zolfi ramati si applicano le maggiorazioni stabilite per le vendite degli zolfi nel continente e in Sardegna.

PREZZI AL CONSUMO.

Per le vendite al consumo i prezzi come sopra determinati saranno aumentati dell'imposta sull'entrata, delle effettive spese di trasporto e di facchinaggio dal luogo di partenza al luogo di consegna e di una maggiorazione per il servizio di distribuzione che, riferita al prezzo comprensivo delle spese non potrà eccedere le seguenti percentuali:

quattro per le vendite non inferiori ai 50 quintali;
sei per le vendite non inferiori ai 25 chilogrammi;
otto per le vendite inferiori ai 25 chilogrammi.

L'imposta sull'entrata viene attualmente corrisposta per gli zolfi nella seguente misura « una tantum »:

zolfi raffinati in pani, Floristella e zolfi moliti L. 3,60 al quintale;
zolfi ventilati e sublimati L. 4,60 al quintale;
per gli zolfi ramati L. 0,25 al quintale in più.

Lo stesso provvedimento rende obbligatoria l'esposizione, nei locali di vendita, del listino dei prezzi.

(2289)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali di certificati di Rendita 3,50 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 105.

E' stato presentato a questa Direzione generale per il tramutamento in cartelle al portatore il certificato 3,50 % n. 358499 di L. 350 intestato a Guasti Federico di Alessandro, domiciliato a Milano, ipotecato per cauzione del titolare notaio con residenza in Milano.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio contenente i compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano notificate opposizioni, si procederà all'operazione richiesta, ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 27 marzo 1941-XIX

(1262) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 5 giugno 1941-XIX - N. 126

	Cambio di compensazione	Cambio ufficiale
Argentina (Peso carta)	—	4,52
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,6680	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	38,91	—
Francia (Franco)	—	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,6075
Grecia (Dracma)	—	—
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7670
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	169,40	—
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19 —
Svezia (Corona)	4,5290	4,53
Svizzera (Franco) (dal 3-6)	441 —	441 —
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	77,60
Id. 3,50% (1902)	73,95
Id. 3,00% Lordo	53,15
Id. 5,00% (1935)	95,60
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	74,55
Id. Id. 5,00% (1936)	96,775
Obbligazioni Venezie 3,50%	95,60
Buoni novennali 4 % - scadenza 15 febbraio 1943	97,35
Id. Id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	97,075
Id. Id. 5% - Id. 1944	98,875
Id. Id. 5% - Id. 1949	99,375

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.